

COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO CONDONO TRIBUTI LOCALI- **art.13 Legge Finanziaria 27/12/2002 n.289**

**Approvato con delibera di C.C. n.10 del 14/03/2003 e modificato con delibera di C.C. n.31 del
25/06/2003.**

Art.1

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

Art.2

Definizione agevolata dei Rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31-12-2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, c.4 del D.lgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ovvero hanno presentato la citata dichiarazione in modo corretto ma non hanno eseguito i versamenti dovuti ed ai quali rispettivamente non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11, c.2 del D.lgs.n.504/92 e gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, c.1 del D.lgs. n.504/92 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1997,1998,1999,2000,2001 e 2002, mediante versamento di una somma pari al 25% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di quanto sopra, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*¹ dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente c.2, per le ipotesi delle omesse dichiarazioni ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiorazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

¹ Comma modificato con delibera di C.C.n.31 del 25/06/2003

Art. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.8, comma 1 e 2 del D.lgs. n.507/93 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai soggetti che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, rispettivamente non sono stati notificati gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.10 del D.lgs. n.507/93 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2001 e 2002 e possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 25% dell'imposta o della maggiore imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di quanto sopra, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*² dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi ad entrambe le annualità 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata per le omesse dichiarazioni ovvero per le ipotesi di infedeltà, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art.4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2 del D.lgs. n.507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, c. 1 del D.lgs. n.507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998,1999,2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari al 25% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini del c.1, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*³ dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

² Comma modificato con delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003.

³ Comma modificato con delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003.

3. L'istanza di definizione agevolata per le omesse dichiarazioni ovvero per le ipotesi di infedeltà, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art.5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.50, comma 1 e 2 del 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ovvero pur avendo presentato in modo corretto la denuncia, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati rispettivamente gli avvisi di accertamento e di liquidazione previsti dall'art. 51 del D.lgs. n.507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002, mediante il versamento di una somma pari al 25% della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa dovuta.
2. Ai fini del c. 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*⁴ dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 50 comma 1 e 2 del D.lgs. n.507/93 ovvero per le ipotesi di infedeltà, dovrà contenere anche l'indicazione in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art.6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denuncie, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, non divenuti definitivi per mancata

⁴ Comma modificato con delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003

impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D.lgs. n.546/92 ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 25% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ad esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa dovuta.

2. Ai fini del c. 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*⁵ dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente c.2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Art.7

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità e tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento di una somma pari al 25% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, della tassa o della maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini del c. 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza, *entro e non oltre 180 giorni*⁶ dalla data di pubblicazione del presente atto, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, c. 2 della legge n.289/2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo comune agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione ovvero questo comune, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo comune comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

⁵ Comma modificato con delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003

⁶ Comma modificato con delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003

Art.8

Versamento e perfezionamento della definizione agevolata.

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2,3,4,5,6 e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, *entro il termine perentorio di 180 giorni*⁷ dalla pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c.c. postale messo a disposizione dal comune e ciò, anche in ipotesi di ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.
2. Qualora gli importi da versare a titolo di definizione agevolata eccedano complessivamente la somma di Euro 250,00 gli importi eccedenti possono essere versati in 4 rate di pari importo con la scadenza bimestrale. In questa ipotesi la 1° rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate verranno riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n.639/1910.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio del comune, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di gg. 10 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della 1° rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 9

Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della 1° rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 2003.
3. L'Ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni dello stesso anche mediante internet, affissione manifesti, stampa a carattere locale ecc.

⁷ Comma modificato con **delibera di C.C. n.31 del 25/06/2003.**